

REGOLAMENTO D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 1-Finalità

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina e le modalità di utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale destinati ad uso pubblico e delle palestre annesse a edifici scolastici di proprietà del Comune destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, ludico-motoria e anche ricreativa.

Il Comune di Tortorici promuove la diffusione della pratica sportiva, ricreativa e culturale, garantendo l'accessibilità alle strutture sportive e agli spazi aperti, anche in assenza di specifici impianti, allo scopo di:

- a) favorire stili di vita attivi per le persone di qualsiasi età e abilità;
- b) promuovere la funzione educativa e sociale dello sport e del gioco;
- c) incentivare l'animazione e la vivibilità degli spazi urbani, dei parchi e degli spazi verdi cittadini;
- d) armonizzare le esigenze delle attività agonistiche delle diverse discipline sportive con la promozione delle attività ludico-motorie.

A tutti i cittadini, in forma aggregata o singolarmente, deve essere data l'opportunità, secondo precise regole, di praticare l'attività sportiva in funzione di un continuo miglioramento dal punto di vista agonistico o della ricerca di una migliore qualità della vita, infatti, nell'ambito del sistema educativo e della vita sociale in generale, ad ogni persona deve essere garantito l'accesso all'attività motoria, all'esercizio fisico e allo sport, la cui pratica è basilare per il pieno sviluppo della personalità e delle capacità fisiche individuali.

Il Comune di Tortorici agisce nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione.

Per le finalità di cui al presente articolo sono considerate prioritarie:

- a) le attività sportive di preminente interesse pubblico, quali l'attività sportiva, ricreativa e sociale che consiste in attività formativa per bambini, ragazzi e giovani, l'attività sportiva per le scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza, l'attività motoria a favore delle persone con disabilità e degli anziani;
- b) le attività sportive di interesse pubblico, quali l'attività agonistica relativa a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzate da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

Art. 2 Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si definisce:

1. attività motoria e sportiva: qualsiasi forma di attività fisica, spontanea od organizzata, che abbia come obiettivo la formazione e l'educazione della persona, il raggiungimento di risultati agonistici, il miglioramento degli stili di vita, l'accrescimento del benessere psicofisico e lo sviluppo delle relazioni sociali;
2. impianto sportivo: l'insieme di uno o più spazi di attività, dello stesso tipo o di tipo diverso, per lo svolgimento della pratica sportiva, aventi in comune i relativi spazi di attività o servizio, di supporto alla pratica motoria e sportiva ed al pubblico;
3. impianto sportivo privo di rilevanza imprenditoriale: impianto sportivo che, per caratteristiche, dimensioni, ubicazione e utilizzo è improduttivo di utili o i cui introiti sono insufficienti a coprire i costi di gestione. Tra questi impianti sono comprese le palestre scolastiche annesse a scuole di proprietà comunale;
4. concessione in uso: il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di un impianto sportivo o di una palestra annessa a un edificio scolastico di proprietà comunale, per lo svolgimento delle attività nello stesso previste, sia in modo continuativo, di regola corrispondente all'anno sportivo, sia in modo temporaneo per un singolo evento o attività;
5. anno sportivo: il periodo intercorrente tra il 1° settembre e il 31 agosto dell'anno successivo, salvo regole diverse valide per le singole discipline sportive.

Art. 3. Classificazione degli impianti

Gli impianti sportivi comunali considerati sono quelli utilizzati principalmente e prevalentemente per la pratica di attività sportive di interesse pubblico che, alla data di adozione del presente Regolamento, sono classificati in:

- GRANDI IMPIANTI: impianti sportivi di interesse primario, per tipologia, dimensione, destinazione, tecnologie aventi caratteristiche normalmente di rilevanza imprenditoriale e di servizio operativo di ampio richiamo.
- ALTRI IMPIANTI: impianti sportivi con limitate o nulle possibilità di accesso per gli spettatori e, di norma, senza rilevanza imprenditoriale, classificabili ai fini dell'assegnazione e della determinazione tariffaria in più fasce, in relazione a caratteristiche, dimensioni e infrastrutture;

Sono soggetti alla presente regolamentazione tutti gli impianti sportivi di proprietà del Comune, inclusi quelli annessi a istituti scolastici, comprensivi dei relativi accessori, spogliatoi, parcheggi dedicati, attrezzature in essi contenute, etc...

La classificazione degli impianti potranno subire variazioni ed essere aggiornati con delibera della Giunta Comunale.

L'elenco degli impianti individuati viene pubblicato stabilmente dall'Ente sul sito istituzionale.

Sono considerate di interesse pubblico:

- l'attività agonistica svolta mediante campionati, tornei, gare, manifestazioni ufficiali, relativi allenamenti organizzati da enti, federazioni, organismi e realtà associative riconosciute dal C.O.N.I.;
- l'attività sportiva a carattere amatoriale o non agonistico;
- l'attività di avviamento allo sport destinata a soggetti della fascia di età compresa fra i 3 e i 15 anni o agli alunni delle scuole, in accordo con le istituzioni scolastiche e con i programmi di attività approvati dalle stesse;
- l'attività motorio-sportiva specificamente indirizzata alle persone con disabilità;
- l'attività motorio-sportiva specificamente indirizzata agli anziani;
- l'attività socio-ricreativa mirata a proteggere e a promuovere, mediante la diffusione della pratica sportiva di base, la salute e il benessere dei cittadini.

Art. 4 – Modalità di gestione

Il Comune, qualora non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi di proprietà, individua, tramite apposita procedura selettiva di gara, i soggetti ai quali intende affidare la gestione degli impianti tenendo conto dell'eventuale esperienza di gestione maturata nell'attività specifica, della destinazione dell'impianto, dell'eventuale titolo sportivo posseduto, della disponibilità all'apertura dell'impianto a cittadini o utenti, della previsione di tariffe agevolate in favore di particolari categorie di utenza

Le tipologie di gestione utilizzate dal Comune di Tortorici sono le seguenti:

- APPALTO A TERZI – affidamento mediante gara ad evidenza pubblica per la gestione degli impianti sportivi, anche mediante la realizzazione di interventi e di opere di manutenzione. Il capitolato d'appalto dovrà contenere indicazioni specifiche circa:
 - modalità di utilizzo e concessione in uso temporaneo a terzi;
 - situazioni di riserva di utilizzo da parte del Comune
 - ogni altre indicazione di cautela opportuna alla salvaguardia dell'uso pubblico dell'impianto
- CONCESSIONE ANNUALE/PLURIENNALE o STAGIONALE – concessione in uso, previo avviso ad evidenza pubblica, per periodi superiori a 15 gg con possibilità di rinnovo e eventuale realizzazione di interventi e di opere di manutenzione previa stipula di apposita convenzione ad Associazioni Sportive, Enti di Promozione sportiva, Enti non commerciali

che perseguono finalità formative e sociali al fine di accrescere la pratica e l'uso dello sport.

- CONCESSIONE OCCASIONALE – concessione in uso, previa richiesta, per periodi non superiori a 15 gg consecutivi, previa stipula di apposita convenzione/contratto.

Ogni tipologia di gestione presuppone la necessità di garantire l'utilizzo degli impianti in termini di efficienza, efficacia, affidabilità, economicità e salvaguardia del principio di uniformità di trattamento e sicurezza.

Resta ferma la possibilità dell'Amministrazione Comunale di riservarsi l'utilizzo di alcune giornate per la realizzazione di eventi o manifestazioni in favore della collettività.

Art. 5 – Soggetti destinatari

Gli impianti possono essere concessi in uso, a Istituti Scolastici, privati o pubblici, Associazioni o gruppi sportivi aderenti alle federazioni, privati, Società, singoli o sportivamente aggregati, che ne facciano richiesta per l'espletamento di attività di avviamento allo sport, agonistiche, allenamenti, incontri, gare e manifestazioni sportive, purchè compatibili con le attrezzature e la destinazione di ogni singola struttura.

Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono concessi in utilizzo in orario extrascolastico, senza comportare rallentamenti alle attività didattiche e comunque previ accordi in tal senso con le Istituzioni Scolastiche.

Il richiedente deve essere in possesso dei requisiti e della capacità a contrarre fissati dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi.

Art. 6 – Criteri e priorità nell'assegnazione degli impianti

Al fine di un disciplinato esercizio del diritto di utilizzo, a titolo gratuito o a pagamento, si definisce il seguente ordine di priorità:

- territorialità del soggetto richiedente;
- compatibilità tra attività sportiva e destinazione degli impianti;
- regolarità nei pagamenti per l'utilizzo degli impianti;
- promozione dell'attività giovanile;
- inserimento di soggetti disabili;
- Società, Associazioni e gruppi sportivi aderenti alle federazioni per lo svolgimento di campionati professionistici o dilettantistici a livello nazionale, regionale, provinciale e locale;
- Enti di promozione sportiva;
- Singoli o gruppi sportivamente aggregati.
- Scuole di ogni ordine e grado
- Oratori e Parrocchie

Compatibilmente con la disponibilità degli impianti e subordinatamente alle attribuzioni già effettuate, l'utilizzo potrà anche avvenire in forma congiunta, previo accordo tra Associazioni, Enti o Società interessate, anche in forma occasionali.

In caso di rinuncia all'utilizzo, il richiedente ne dà tempestiva comunicazione scritta al fine di consentire la successiva concessione ad altro soggetto interessato.

Art. 7 - Richiesta

Le richieste per l'uso degli impianti sportivi dovranno essere redatte sul modulo a disposizione presso l'apposito sportello che verrà istituito, complete di generalità del richiedente, statuto o atto costitutivo, relazione descrittiva e dettagliata sull'uso dell'impianto, nonché in caso di eventi che comportano la presenza di spettatori dimostrazione di aver chiesto e ottenuto le autorizzazioni previste sia in relazione ai requisiti di sicurezza che ad altri requisiti richiesti per la tipologia di eventi.

La richiesta deve essere presentata nei seguenti termini:

- con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi in caso di utilizzo occasionale;
- con un preavviso di almeno 20 giorni lavorativi in caso di utilizzo annuale/pluriennale/stagionale;
- entro 48 ore per richieste in via d'urgenza, previa disponibilità dell'impianto.

In caso di domande presentate in ritardo, le stesse potranno essere prese in considerazione secondo l'ordine di presentazione, in caso di successiva disponibilità dell'impianto.

Potranno essere ammessi alle graduatorie per le assegnazione degli impianti solo gli utenti che non si trovano in stato di morosità

All'inizio dell'anno scolastico la scuola che intende utilizzare l'impianto dovrà comunicare l'ammontare completo delle ore di utilizzo per finalità scolastiche, nonché il calendario dei giorni e degli orari in cui si intende utilizzare effettivamente l'impianto.

Art. 8 – Modalità di concessione

L'Amministrazione procede mediante pubblicazione di apposito avviso per la concessione e/o l'appalto per l'affidamento degli impianti sportivi a rendere evidenti le modalità di concessione, la durata della concessione, i vincoli di utilizzo, le responsabilità, eventuali limitazioni all'uso per finalità di interesse pubblico prevalente e/o manifestazioni organizzate o patrocinate dall'Amministrazione comunale.

L'autorizzazione all'uso degli impianti viene concessa, previa istruttoria dell'ufficio tecnico e, in caso di concessione occasionale, previa acquisizione di nulla osta del Sindaco o, in caso di concessione annuale/pluriennale o stagionale, previa deliberazione della Giunta Comunale ricognitiva delle concessioni di autorizzazione con cui vengono individuati i soggetti autorizzati, prescritta la stipula di apposita convenzione, stabiliti i periodi di utilizzo, i corrispettivi, le cauzioni e le polizze assicurative.

Il provvedimento di autorizzazione dovrà contenere:

- la data di decorrenza e termine di scadenza;
- l'obbligo per l'utilizzatore di ottenere i necessari permessi, certificati, autorizzazione e ogni altro atto di assenso necessario per lo svolgimento dell'attività sportiva o eventi programmati;
- l'eventuale corrispettivo, i termini e le modalità di pagamento, compreso il pagamento delle utenze per i consumi di energia elettrica, riscaldamento, acqua e altre utenze, che potrà avvenire previa voltura ovvero come rimborso;
- l'obbligo dell'utilizzatore alla sorveglianza, alla custodia, alla pulizia e manutenzione ordinaria degli spazi concessi, dei servizi e delle attrezzature nel rispetto delle finalità di utilizzo del bene e della normativa di settore, compresa la prescritta autorizzazione all'esecuzione dei lavori di manutenzione da eseguire;
- l'obbligo di consentire l'accesso al pubblico solo nei locali idonei ad ospitare spettatori, in numero non superiore a quello stabilito nel certificato di agibilità;
- il divieto di effettuare modifiche agli impianti, di concedere o subconcedere a terzi gli impianti stessi, senza autorizzazione espressa dell'Amministrazione;
- la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione concessa o sospenderla temporaneamente in caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

L'autorizzazione non può essere concessa in caso di attività non pertinenti alla destinazione dell'impianto ovvero nel caso in cui vi sia una inderogabile esigenza dell'Amministrazione legata a motivi di interesse pubblico.

Art. 9 - Corrispettivo

Gli impianti sportivi vengono concessi a pagamento ovvero gratuitamente, in caso di manifestazioni patrocinate dal Comune per le riconosciute finalità sportive e culturali degli eventi organizzati.

L'utilizzo occasionale o annuale è soggetto al pagamento di un corrispettivo determinato annualmente da parte della Giunta Municipale nell'ambito della regolamentazione delle tariffe per i servizi pubblici a domanda individuale, che tenga conto dei seguenti elementi:

- tipologia degli impianti;
- età dell'utenza;
- fascia oraria di utilizzo;
- copertura dei costi di gestione;
- presenza di attrezzature con eventuale assistenza tecnica
- consumi presunti stimati di energia elettrica, riscaldamento, acqua, salvo l'uso stagionale per cui, a richiesta dell'utilizzatore, possono essere volturate a suo nome le utenze, in quanto ad uso esclusivo;
- durata della concessione delle strutture;
- pulizia completa degli impianti
- spese fisse sostenute dall'Amministrazione per il mantenimento della struttura, comprese eventuali spese di personale dell'Ente.

L'uso delle strutture è subordinato al versamento anticipato del corrispettivo previsto, comprensivo di ogni spesa inerente o conseguente, dell'eventuale deposito cauzionale dovuto e della polizza assicurativa fissati con apposito atto deliberativo.

Il pagamento può essere frazionato in quote ovvero in unica soluzione. L'eventuale mancato pagamento comporta il diniego o la revoca immediata dell'autorizzazione all'uso dell'impianto nonché il recupero forzoso del debito esistente.

Qualora si richieda l'utilizzo dei suddetti immobili per organizzare spettacoli a pagamento, l'autorizzazione all'uso gratuito deve essere rilasciata solo se i fondi ricavati dall'evento vengano devoluti per scopi benefici.

L'utilizzo a titolo gratuito può essere concesso a Istituti Scolastici, Parrocchie, Associazioni di Volontariato e promozione sociale operanti nel territorio, Associazioni culturali, sportive e ricreative aventi sede nel Comune, nonché soggetti singoli o in forma associata che svolgano iniziative di tipo culturale, sociale, ricreativo senza finalità di lucro e senza finalità commerciale, che perseguono obiettivi di sviluppo, promozione dello sport e valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni storico-culturale e per la cura e l'assistenza alla persona. In caso di concessione a titolo gratuito, dovrà essere comunque prevista la copertura dei costi per le utenze e per l'ordinaria manutenzione degli impianti.

Art. 10 – Deposito cauzionale

Contestualmente alla fissazione del corrispettivo dovuto per gli impianti, la Giunta Comunale stabilisce anche l'importo del deposito cauzionale, a garanzia del corretto utilizzo dell'impianto e di eventuali danni agli impianti, attrezzature e arredi vari concessi in uso.

Si procederà allo svincolo solo dopo aver effettuato verifica dell'integrità complessiva dell'impianto, attraverso apposito sopralluogo.

Art. 11 - Manutenzione

L'Amministrazione Comunale provvede, con dipendenti o con affidamento esterno a ditte specializzate alla manutenzione straordinaria degli impianti sportivi, dei locali annessi, nonché a quelli dell'impianto termico, idrico e di illuminazione.

Ciascun concessionario è tenuto alla manutenzione ordinaria, anche congiunta tra più Enti e/o Associazioni al fine di garantire la completa funzionalità degli impianti concessi.

Gli impianti devono essere mantenuti in perfette condizioni di ordine e pulizia, curando lo spegnimento dei sistemi di illuminazione, la chiusura della struttura al termine di ogni utilizzo, la custodia delle chiavi.

Eventuali modifiche o interventi migliorativi dovranno essere previamente comunicati e autorizzati

dal Settore Tecnico, al quale, se necessario, dovrà essere presentato apposito elaborato tecnico.

Art. 12 - Responsabilità per danni

Durante l'uso degli impianti sportivi, coloro che ne hanno la concessione sono responsabili del corretto funzionamento delle strutture e di qualsiasi danno, furti, sottrazioni e danneggiamenti arrecato da terzi a persone o cose, restando l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità.

L'assegnatario risponde a livello civile, penale e patrimoniale verso l'Amministrazione e verso terzi per qualsiasi danno arrecato alla proprietà e alle persone, nonché per eventuali inadempienze ovvero danni prodotti da squadra ospiti.

L'uso degli impianti comporta l'accettazione da parte del soggetto autorizzato di tutte le norme e disposizioni del presente regolamento. L'assegnatario è onerato, altresì, di acquisire autorizzazioni, licenza, nulla osta e ogni altro provvedimento necessario alla partecipazione degli spettatori.

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità conseguente all'eventuale accesso di pubblico non autorizzato e, comunque, ad ogni irregolarità o non conformità alle norme e al presente regolamento nello svolgimento dell'attività.

Il Comune deve essere risarcito di ogni eventuale danno prodotto alle attrezzature e agli impianti, previa verifica in contraddittorio, quantificazione del danno e individuazione degli interventi per la riparazione.

In caso di utilizzo congiunto, eventuali danni non imputabili con certezza ad un concessionario verranno rimborsati in parti uguali a tutti i soggetti utilizzatori.

Qualora l'assegnatario degli impianti non intervenga celermente per la riconduzione in pristino dell'impianto danneggiato, il Comune sosterrà i costi procedendo al recupero della spesa..

Art. 13 – Controlli e sanzioni

Gli impianti sono sottoposti a verifica periodica dello stato di conservazione, uso, finalità pubblica e manutenzione. Le verifiche periodiche saranno svolte dall'Ufficio Tecnico, anche senza preavviso, mediante accesso agli impianti e redazione di verbale e acquisizione di documentazione fotografica, al fine di controllare il rispetto delle condizioni di concessione e la funzionalità degli impianti.

Qualora durante i sopralluoghi periodici venissero riscontrati danni e/o irregolarità addebitabili a responsabilità oggettive o negligenze degli utilizzatori, anche in termini di pulizia, verrà contestato l'accaduto e richiesto l'immediato ripristino delle condizioni di funzionalità oltre alla riparazione dei danni occorsi.

Il mancato rispetto delle norme contenute nel presente regolamento comporta la sospensione o la revoca della concessione e l'escussione del deposito.

Qualora le infrazioni sia particolarmente gravi, potranno anche essere inibite le concessioni per tempi determinati.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai criteri di liceità e correttezza ed eventualmente utilizzati per le finalità connesse alla concessione in uso degli immobili comunali.

Art. 15 – Norme transitorie e finali. Entrata in vigore

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni di legge vigenti.

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione che lo approva.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto in questa sede previsto.